

**339vicesimum. Decreto legge 15 febbraio 2007 n.10. Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali.**

*Questo decreto legge è stato pubblicato in GU 15 febbraio 2007 n. 38 ed è entrato in vigore il 16 febbraio 2007.*

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di adempiere ad obblighi comunitari derivanti da sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e da procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, nonché di ottemperare ad impegni assunti in ambito internazionale in merito alla candidatura della città di Milano per l'Esposizione universale 2015

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2007

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute, delle comunicazioni, della solidarietà sociale, dello sviluppo economico, dell'interno, degli affari esteri e della giustizia

Emana il seguente decreto legge

**4. Norme di adeguamento a decisioni comunitarie in materia di pubblicità e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco, accesso alle reti di comunicazione elettronica, servizi post-contatore e di protezione del diritto d'autore delle opere del disegno industriale. Procedure d'infrazione n. 2006/2022, n. 2005/2083, n. 2005/4604 e n. 2005/4088.** - 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 16 dicembre 2004, n. 300, il comma 3 è abrogato.

2. All'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole: « e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi» sono soppresse.

3. Il comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, è abrogato.

4. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44, comma 1, la parola: «venticinquesimo» è sostituita dalla seguente: «settantesimo»;

b) l'articolo 239 è sostituito dal seguente: «Art. 239 (Limiti alla protezione accordata dal diritto d'autore). - 1. La protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformità ai disegni o modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, erano oppure erano divenuti di pubblico dominio.».

**6. Entrata in vigore.** - 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.